



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 – Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

***AFFIDAMENTO DEL SERVICE SPECIALISTICO
MANUTENTIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA
SEDE DI VIA B. AVESANI, ECOCENTRI DI VIA AVESANI
E STRADA MATTARANETTA IN VERONA E DISCARICA DI
CASELLE DI SOMMACAMPAGNA E DEGLI IMPIANTI E
DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE, ALLARME INCENDI ED
ALLARME FUGHE GAS METANO DELLA SEDE AMIA DI
VIA B. AVESANI***

GARA N.8691140 - CIG 93731220F8

Tender_67- Rfq_93

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

IL R.U.P.

(Arch. Samantha Perrotta)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto.....	1
Articolo 2 - Definizioni.....	1
Articolo 3 - Ammontare dell'appalto	1
Articolo 4 - Durata e valore dell'appalto.....	2
Articolo 5 – Sopralluogo.....	2
Articolo 6 - Categoria lavori e opere subappaltabili	2
Articolo 7 - Oggetto e disciplina applicabile.....	3
Articolo 8 - Servizi compresi nell'appalto	3
Articolo 9 - Obbligazioni generali del Fornitore	5
Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	6
Articolo 11 - Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio legale, sede operativa, recapiti.....	7
Articolo 12 - Verbale di consegna e tempo per l'attivazione dei Servizi	8
Articolo 13 - Modalità per l'esecuzione dei Servizi	9
Articolo 14 - Tempi per l'esecuzione dei Servizi - Programma attività – Sospensione Servizi.....	9
Articolo 15 - Verifica di conformità.....	11
Articolo 16 - Corrispettivo.....	12
Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti	13
Articolo 18 - Lavori in economia	14
Articolo 19 - Revisione prezzi.....	14
Articolo 20 - Penali.....	15
Articolo 21 - Responsabilità	16
Articolo 22 - Cauzione definitiva e garanzia.....	16
Articolo 23 - Coperture assicurative	16
Articolo 24 - Clausola risolutiva espressa.....	17
Articolo 25 - Recesso.....	18
Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....	19
Articolo 27 - Riservatezza.....	19

Articolo 28 – Trattamento dati personali.....	19
Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori Clausole risolutive espresse - fallimento dell'Appaltatore	20
Articolo 30 - Disciplina del subappalto.....	21
Articolo 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	22
Articolo 32 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza	23
Articolo 33 - Disciplina antimafia	23
Articolo 34 - Foro competente.....	23
Articolo 35 - Spese di contratto e imposta di bollo	24
Articolo 36 – Norme per la misurazione	24
Articolo 37 - Documenti che fanno parte del contratto	25

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'assegnazione del Service Specialistico Manutentivo (nel seguito abbreviato SSM) degli impianti elettrici della sede AMIA di Via B. Avesani 31, ecocentri di via Avesani e di via Mattarana in Verona e discarica di Caselle di Sommacampagna e degli impianti e dei sistemi di rivelazione, allarme incendi ed allarme fughe gas metano della sede AMIA di Via B. Avesani 31 – Verona.

Sono esclusi dal SSM:

- gli impianti telefonici e di trasmissione dati;
- gli impianti elettrici a bordo macchina;
- le macchine fisse, mobili, trasportabili, di sollevamento/spostamento, le quasi macchine, le loro parti e le attrezzature, secondo quanto definito dalla legislazione e normativa vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

Stazione Appaltante (denominata anche Utente): amministrazione che aggiudica il SSM;

Fornitore del SSM, (denominato anche Fornitore, o Appaltatore, o Contraente): Ditta Appaltatrice del SSM;

Capitolato speciale di appalto – Parte Tecnica (denominata anche Capitolato Tecnico): elaborato facente parte dei documenti di contratto contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i servizi della ditta appaltatrice;

Capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa (denominata anche Capitolato Amministrativo): elaborato facente parte dei documenti di contratto contenente le condizioni amministrative dell'appalto;

Condizioni Generali di Contratto: quanto stabilito dal presente documento, contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto;

Contratto: il contratto di prestazione di Servizi concluso tra la Ditta Appaltatrice e la Stazione Appaltante;

Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del Service Specialistico Manutentivo;

Data di Accettazione: data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

Scheda di Rendiconto delle Attività: documento che il Fornitore del SSM deve presentare al fine di attestare, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, le attività svolte.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'Appalto biennale ammonta ad € 177.322,20 (oltre IVA), così suddivisi:

- € 117.322,20 per prestazioni di verifica/manutenzione, i cui prezzi sono contemplati nell'Elenco Prezzi Unitari (EPU) di appalto e sono soggetti a ribasso d'asta;
- € 60.000,00 presunti per l'esecuzione di lavori di riparazione/sostituzione/modifica non prevedibili in fase di appalto ed eventuali lavori di portata limitata che si rendessero necessari nel corso della durata dell'appalto, i cui prezzi sono soggetti a ribasso d'asta sui prezzi adottati nell'appalto;
- € 4.286,00 costituiti dai costi della sicurezza per i rischi di interferenze, non soggetti a ribasso d'asta, come da modulo allegato "Costi relativi alla sicurezza del lavoro per eliminare i rischi da interferenze".

Articolo 4 - Durata e valore dell'appalto

L'appalto avrà validità di anni 2 decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, salvo sospensioni o proroghe. L'appalto è rinnovabile da parte della Stazione Appaltante, dietro accettazione dell'Appaltatore, per un massimo 6 mesi alle medesime condizioni del contratto e secondo un programma ridotto di verifiche, allegato alla documentazione di appalto, comprendente quelle ritenute indispensabili ai fini della sicurezza degli impianti.

QUADRO ECONOMICO (sintesi)			
N°	Descrizione principali voci di costo	Euro per biennio	Euro per I° semestre 3° anno (opzionale)
<i>1a</i>	Impianti elettrici	<i>98.442,20</i>	<i>17.178,10</i>
<i>1b</i>	Impianti rivelazione/allarme incendi e gas	<i>18.880,00</i>	<i>4.305,00</i>
<i>1c</i>	Lavori presunti per interventi di manutenzione	<i>60.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	Totale	<i>177.322,20</i>	<i>26.483,10</i>
2	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>4.286,00</i>	<i>590,00</i>
3	TOTALE	<i>181.608,20</i>	<i>27.073,10</i>

Articolo 5 – Sopralluogo

La ditta aggiudicataria ha eseguito sopralluogo in fase di offerta prendendo visione dell'impiantistica esistente, pertanto è edotta su tutte le condizioni ambientali e particolari che hanno determinato le proprie valutazioni ai fini dell'offerta economica.

Articolo 6 - Categoria lavori e opere subappaltabili

1. Le opere di cui al presente Capitolato appartengono alla categoria OS30 pertanto la categoria OS30 costituisce categoria prevalente a norma del Regolamento; le lavorazioni e i relativi importi sono riportati nella seguente tabella:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo (esclusi oneri sicurezza)	Subappaltabile
Verifica e Manutenzione degli impianti elettrici della sede AMIA e degli ecocentri di via Avesani e di via Mattarana e discarica Caselle di Sommacampagna e degli impianti e dei sistemi di rivelazione, allarme incendi ed allarme fughe gas metano della sede AMIA di Via Avesani	OS30	I	177.322,20	secondo commi 2. 3. 4. 5. (*)

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso non può essere ceduto a pena di nullità. È consentito, tuttavia, il subappalto secondo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art.49, comma 1, lettera b), sub.1) legge 108/2021.

3. tutte le prestazioni e lavorazioni oggetto del contratto di appalto sono eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario salvo quanto elencato al successivo comma 4.

4. prestazioni subappaltabili:

- Prove termografiche (art. 16 EPU)
- Misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico (art. 19 EPU)
- Esecuzione lavori di riparazione, sostituzione, modifica di impianti

La parte subappaltabile non può essere superiore al 49,99 per cento dell'importo complessivo del contratto.

5. E' vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione del contratto (clausola Protocollo di legalità).

6. Non è considerata subappalto la collaborazione richiesta dal fornitore del SSM a personale tecnico specializzato autorizzato dalle case costruttrici per il controllo/riparazione/programmazione delle specifiche apparecchiature di gestione/controllo degli impianti (centrali rivelazione/allarme incendi e gas, UPS, e assimilabili)

(*) salvo diverse disposizioni legislative vigenti al momento della pubblicazione della gara

Articolo 7 - Oggetto e disciplina applicabile

I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

1. dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico, ed in generale, o comunque in mancanza di indicazioni specifiche, dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici ivi comprese tutte le modifiche ed integrazioni: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Decreto Semplificazioni bis (D.L. 77/2021 con Legge di conversione n. 108/2021), nonché tutti gli altri riferimenti di legge vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto per quanto applicabili, ed inoltre:

2. dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitoli d'onere generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per la Stazione Appaltante, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del Contratto;

3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

4. In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso

Articolo 8 - Servizi compresi nell'appalto

I servizi compresi nell'appalto che dovranno essere svolti dal Fornitore sono:

- Attività di verifica programmata degli impianti;
- Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata;
- Interventi relativi a manutenzione per guasto degli impianti.

8.1 Attività periodiche

I servizi del Fornitore del SSM dovranno essere espletati attraverso una serie di attività di verifica e manutenzione programmata con frequenza obbligatoria stabilita nel Capitolato tecnico.

8.2 Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali in orario lavorativo (dal lunedì al venerdì - dalle 8:00 alle 18:00) e per i casi di urgenza sotto elencati, anche in orario non lavorativo (dal lunedì al venerdì - dalle 18:00 alle 8:00), sabato e festivi (per tutte le 24 ore), mettendo a disposizione della Stazione Appaltante un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica dedicati a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. A seguito delle segnalazioni da parte della Stazione Appaltante il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato entro 4 (quattro) ore dalla ricezione della chiamata. Il tempo massimo di intervento dovrà essere pari a 2 (due) ore dalla ricezione della chiamata nei seguenti casi:

- manifestazione di un allarme automatico o manuale dell'impianto;

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo. La mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti determina l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito a causa del ritardo.

8.3 Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti

In caso di irregolarità nel funzionamento dell'impianto, riscontrata durante le verifiche o segnalata dalla Stazione Appaltante il Fornitore è tenuto ad eliminare le anomalie, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti non funzionanti o logorate previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alla quale il Fornitore del SSM dovrà sottoporre preventivo di spesa di massima.

Tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità di funzionamento dell'impianto, saranno remunerati in base ai prezzi di contratto (o eventuali Nuovi Prezzi).

È onere del Fornitore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque compatibili. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Per l'effettuazione delle attività non comprese nel SSM la Stazione Appaltante, nel rispetto delle normative vigenti, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore

Le prestazioni di verifica e manutenzione programmata dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura dei siti della Stazione Appaltante, salvo casi eccezionali in cui questa lo richieda al fine di evitare disagio o intralcio alle attività. In tali casi il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio. Inoltre, il Fornitore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Gli impianti sui quali saranno erogati i Servizi di Manutenzione saranno consegnati dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con il Fornitore; di tale consegna sarà redatto apposito Verbale, firmato dalle parti. La presa in consegna degli impianti segna quindi l'inizio dell'erogazione dei servizi da parte del Fornitore.

Articolo 9 - Obblighi generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse (esclusa l'IVA), gli oneri per la sicurezza propri dell'attività del Fornitore medesimo, tra cui quelli contemplati nei Verbali di Verifica della Stazione Appaltante (VV) di cui segue, per gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare la conformità dei servizi/forniture; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dovranno essere eseguite limitando al minimo le interferenze con la normale attività svolta in esse nel caso ciò sia inevitabile; in caso di esigenze legate alla sicurezza del personale del Fornitore o della Stazione Appaltante o di Terzi, potrà essere richiesta l'interruzione delle attività della Stazione Appaltante; modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni o delle eventuali interruzioni dovranno comunque essere concordate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante stessa. Il Fornitore prende atto che, normalmente, nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli ambienti della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato, con qualifica PES ed all'occorrenza con qualifica PEI (per lavori sotto tensione) in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla norma CEI 11-27 fornito di adeguata attrezzatura e mezzi d'opera, che potrà accedere agli ambienti della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

Fanno testo a tale proposito i Documenti integrativi di valutazione specifica dei rischi (DIVRS), i Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) della Stazione Appaltante ed il POS del Fornitore del SSM, integrati se necessario con l'analisi dei rischi eventualmente non contemplati, i quali dovranno essere posti a base di tutte le misure ed i comportamenti legati alla sicurezza, informando debitamente i lavoratori dei rischi specifici e generali a cui sono esposti e portandoli a conoscenza delle norme di prevenzione applicabili al caso, fermo restando quanto di cui al successivo comma.

NOTE:

- il DUVRI della Discarica di Caselle di Sommacampagna non è stato predisposto dalla Stazione Appaltante in quanto nel sito non sono normalmente presenti lavoratori ed attività, salvo che nelle occasioni viene eseguita la manutenzione degli impianti di processo della discarica. E' comunque disponibile nella documentazione di appalto il DIVRS relativo a tale sito;

- per l'esecuzione delle verifiche e/o dei lavori, ove indicato nei DIVRS (e comunque dove fosse necessario ai fini della sicurezza) il Fornitore dovrà utilizzare idonea piattaforma aerea mobile, con onere del noleggio a carico AMIA. I manovratori del mezzo dovranno essere muniti di attestato di abilitazione all'uso;

- nel caso ricorrano le condizioni, dovrà essere predisposto da parte della Stazione Appaltante uno specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), al quale il POS dell'appaltatore dovrà uniformarsi.

9. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

10. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle Obbligazioni Generali di Contratto di cui all'art. precedente, a:

a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico di appalto, il tutto compensato nei prezzi di appalto al netto del ribasso di gara, ivi compresi tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione/aggiornamento degli elaborati grafici e descrittivi (planimetrie, schemi, manuali, monografie ecc.) che rappresentano e descrivono il funzionamento degli impianti nel caso l'intervento vada a modificare la configurazione anche solo parziale degli impianti stessi.

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1, con riferimento all' attivazione dei Servizi.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che questa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. E' in capo al Fornitore del SSM lo smaltimento dei rifiuti generati dalla manutenzione, che deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le Leggi e Norme vigenti.

E' facoltà della Stazione Appaltante controllare che alla ricambistica fornita dal Fornitore faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni. Ciò dovrà essere dimostrato attraverso regolare documentazione dal Fornitore del SSM a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Articolo 11 - Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio legale, sede operativa, recapiti

1. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un proprio rappresentante, al quale dovranno essere conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.

Il rappresentante dovrà essere in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale e munito di regolare procura, alla quale è stato conferito il mandato, per:

- sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali, e/o scritti sotto firmandoli in questo caso, del Responsabile dell'Azienda;
- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
- intervenire e prestarsi alle verifiche e misurazioni e tutte le volte che verrà richiesto dall'Azienda.

2. Del rappresentante designato deve essere notificato al Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente nominativo, domicilio legale, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24. Resta inteso che L'Appaltatore rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto ed in qualsiasi sede, dell'operato del rappresentante designato.

3. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica delle prestazioni ad un responsabile alle proprie dipendenze in possesso di adeguata formazione professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'Appaltatore sia delle eventuali Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente e del Testo Unico per la Sicurezza. In particolare la persona designata a ricoprire il ruolo di responsabile dovrà:

- controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto ed al fatto affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori;
- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate;
- controllare macchine, strumenti, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza
- curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi, macchine, strumenti, attrezzature ed impianti in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa tecnica e antinfortunistica,

nonché eseguire le verifiche periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, strumenti, impianti e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;

- Informare, formare ed addestrare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere dei documenti relativi alla sicurezza dapprima illustrati unitamente alla documentazione tecnica apparecchiature ed impianti ed eventualmente del PSC;
- consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;
- vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;
- assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;
- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti, successive modifiche ed integrazioni;
- individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile, (ferie, permessi) le persone in possesso della necessaria idoneità e responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del responsabile incaricato, ed in generale di tutto il personale addetto operante sugli impianti, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento dell'Azienda.

La stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai siti degli impianti di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

4. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione del servizio e ad ogni conseguente effetto, da un addetto che verrà designato dalla Stazione Appaltante medesima.

5. Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante il proprio domicilio legale, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata dell'appalto, dove detta Stazione Appaltante attraverso il R.U.P. in ogni tempo potrà indirizzare comunicazioni, ordini e notificare atti giudiziari.

6. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, incontri con i predetti per l'effettuazione di proprie verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato.

7. L'Appaltatore deve assicurare una sede operativa nell'ambito del territorio provinciale, attrezzata con telefono e fax attivi, dotata di automezzi, attrezzature e materiali e di tutto quanto necessario per lo svolgimento dei lavori richiesti dal presente Capitolato.

Articolo 12 - Verbale di consegna e tempo per l'attivazione dei Servizi

1. La consegna degli impianti per l'Attivazione dei Servizi avverrà entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, per mezzo di apposito Verbale di consegna redatto dalla Stazione Appaltante e controfirmato dal Fornitore del SSM.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore del SSM dovrà redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante il proprio POS specifico, il quale dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante. In caso di non accettazione per inadeguatezza, carenze, incompletezza ecc., data per iscritto dalla Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà modificare il documento in modo da renderlo idoneo entro i successivi 5 giorni. In caso di ritardo nella consegna del POS saranno applicate le penali di cui all'art. 20. Il POS del fornitore dovrà essere aggiornato dal medesimo ogni qualvolta ve ne sia la necessità in funzione delle attività da eseguire senza che questi abbia nulla a pretendere.

4. La consegna degli impianti potrà avvenire tassativamente soltanto dopo l'approvazione del POS. In caso di mancato inizio del Servizio per tale motivo saranno applicate le penali di cui all'art. 20.

5. Dalla data del Verbale di consegna il Fornitore del SSM ha 10 giorni di tempo per dare inizio alle verifiche programmate previste nel Capitolato Tecnico secondo la sequenza indicata nel Programma delle attività di cui all'art. 14. Agli interventi su chiamata il Fornitore del SSM dovrà ottemperare fin dalla data del Verbale di consegna. In caso di ritardo saranno applicate le penali di cui all'art. 20.

Articolo 13 - Modalità per l'esecuzione dei Servizi

1. I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi e scadenze previsti nel Capitolato Tecnico.

2. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di verifica e manutenzione degli impianti dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

3. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni alla Stazione Appaltante.

4. Il Fornitore non potrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto precisato nelle note di cui all'Art. 9 del presente Capitolato. Le strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che la Stazione Appaltante darà eventualmente in comodato d'uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale in cui il Fornitore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse e si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.

5. Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.

6. Il personale del Fornitore deve presentarsi in servizio con indosso idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.

8. Il Fornitore contraente è comunque tenuto a:

a. concordare con i Responsabili della Stazione Appaltante le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, cadute di gravi, etc.;

b. non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassoni di deposito, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;

c. non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;

d. portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

9. qualora gli interventi da eseguire da parte del Fornitore ricadessero sotto gli obblighi di progettazione in forza al D.M. 37/08, preventivamente all'esecuzione degli stessi dovrà essere redatto relativo progetto firmato da professionista abilitato. Per interventi limitati e che non richiedano prestazioni altamente specialistiche, gli oneri della progettazione eseguita da parte di soggetto abilitato potranno essere posti da AMIA a carico del Fornitore del SSM senza che questi possa opporsi e saranno compensati con i prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari o se non pertinenti concordando preventivamente il relativo compenso.

Articolo 14 - Tempi per l'esecuzione dei Servizi - Programma attività – Sospensione Servizi

Il tempo utile massimo per l'esecuzione delle verifiche programmate da parte del Fornitore del SSM è indicato nella tabella seguente:

TEMPO UTILE MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IMPIANTI ELETTRICI	Giorni naturali consecutivi
SEDE AMIA	
Operazioni mensili	1
Operazioni semestrali	15
Operazioni annuali	20
Operazioni biennali	30
ECOCENTRO VIA AVESANI	
Operazioni mensili	-
Operazioni semestrali	1
Operazioni annuali	2
Operazioni biennali	3
ECOCENTRO STRADA MATTARANETTA	
Operazioni mensili	1
Operazioni semestrali	1
Operazioni annuali	2
Operazioni biennali	3
DISCARICA DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA	
Operazioni mensili	1
Operazioni semestrali	1
Operazioni annuali	2
Operazioni biennali	3

TEMPO UTILE MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IMPIANTI RIVELAZIONE/ALLARME INCENDI E GAS	Giorni naturali consecutivi
SEDE AMIA	
Operazioni trimestrali	0,5
Operazioni semestrali	3

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione delle prestazioni. La Stazione Appaltante è legittimata ad ordinare la sospensione dei Servizi qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la loro esecuzione.

1. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'appalto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore del SSM negli altri casi.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Ove successivamente alla consegna degli impianti insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del Servizio, il Fornitore del SSM è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del Fornitore del SSM in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del Servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del Servizio; qualora il Fornitore del SSM non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul

registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. Il Fornitore del SSM che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento. L'esecutore deve ultimare i Servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei Servizi, appena avvenuta, è comunicata dal Fornitore del SSM per iscritto al RUP, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Fornitore del SSM non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i Servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei Servizi disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, il Fornitore del SSM può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Il programma delle attività che dovrà essere osservato dall'Appaltatore è riassunto nelle tabelle allegate al Capitolato Tecnico

Articolo 15 - Verifica di conformità

1. All'ultimazione della prestazione di ogni fase delle Attività di verifica o dell'esecuzione dei servizi e lavori, ed eventualmente, a sua discrezione, nel corso dell'erogazione del servizio, il responsabile della Stazione Appaltante effettua la verifica di conformità dei servizi.

2. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Stazione Appaltante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio stesso in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni, ed in particolare:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Programma delle Attività stabilito;
- verifica della qualità del servizio, volta a misurare il livello qualitativo delle prestazioni erogate e dei componenti impiantistici;
- utilizzo da parte del personale del Fornitore del documento di riconoscimento;
- regolare utilizzo delle attrezzature e delle metodologie del Fornitore.

Il Fornitore del SSM si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

3. Nel caso in cui il responsabile della Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio difforme o un componente installato difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta al Fornitore, il quale dovrà provvedere entro dieci giorni alla perfetta esecuzione del servizio/lavoro.

4. AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture relative alle prestazioni eseguite dal Fornitore.

Articolo 16 - Corrispettivo

1. Il prezzo per le prestazioni del Fornitore è quello risultante applicando il ribasso d'asta di gara all'elenco prezzi unitari di appalto ed al prezzario adottato come più avanti specificato.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
 b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure, attrezzature e dispositivi di protezione di normale uso nell'attività del fornitore ad esclusione dei costi della sicurezza specifici previsti e quantificati (non soggetti a ribasso d'asta).

c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto all'articolo 19 del presente capitolato.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi salvo quanto previsto all'articolo 19 del presente capitolato.

7. Il pagamento del corrispettivo, fatta salva l'accettazione del servizio/lavoro dal parte della Stazione Appaltante, è così articolato:

- Pagamento del prezzo per l'esecuzione delle verifiche programmate eseguite, scontato del ribasso d'asta offerto dalla ditta, su benestare della Stazione Appaltante che verifica l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste.

NOTA: ad evitare l'emissione di fatture di importo esiguo il pagamento delle verifiche mensili e trimestrali sarà effettuato contestualmente alle verifiche semestrali; l'importo delle verifiche eseguite nel semestre di proroga opzionale saranno pagate dopo l'esecuzione delle verifiche stesse.

- Pagamento dei lavori eseguiti, preventivamente stimati dal fornitore del SSM ed autorizzati dalla Stazione Appaltante, relativi a riparazione, sostituzione, modifica degli impianti, esecuzione di forniture, riprogrammazioni, ricariche, lavori in economia ecc., a consuntivo redatto in contraddittorio con la Stazione Appaltante in base al prezzario della Regione Veneto, o in via sussidiaria in base al prezzario DEI per gli impianti elettrici, nelle edizioni in vigore al momento dell'effettuazione della gara, o in base a specifiche analisi merceologiche in caso di mancanza dei prezzi di applicazione nei prezzari, sulla scorta delle norme per la misurazione dei lavori contenute nel presente capitolato.

- Pagamento di ogni chiamata di richiesta di intervento fatta dalla Stazione appaltante secondo quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari.

- Pagamento dei costi della sicurezza come da modulo allegato in misura proporzionale rispetto alle prestazioni eseguite contestuale al pagamento delle prestazioni stesse, fatti salvi significativi scostamenti per giustificati e comprovati motivi riconosciuti dalla Stazione Appaltante.

16.1 Rendiconto delle attività di verifica

Al completamento delle attività di verifica il Fornitore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante il rendiconto puntuale delle attività svolte entro il termine di 10 giorni. L'esame del rendiconto dovrà avvenire a cura della Stazione Appaltante che ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni del rendiconto. L'accettazione del rendiconto da parte della Stazione appaltante autorizza il Fornitore all'emissione della fattura relativa alle prestazioni effettuate.

La mancata ottemperanza agli obblighi previsti determina l'applicazione delle penali previste nel Capitolato di contratto.

16.2 Consuntivo lavori eseguiti

I lavori necessari per riparazioni o sostituzione o ripristino di componenti guasti o usurati individuati nel corso di interventi su chiamata o delle verifiche periodiche, o altri lavori, prima di essere eseguiti dovranno essere preventivamente comunicati e quantificati alla Stazione Appaltante in base ai prezziari sopra citati e dovranno essere eseguiti dal Fornitore su autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante. Fanno eccezione esclusivamente lavori effettivamente urgenti e indifferibili per i quali la Stazione Appaltante sia impossibilitata all'autorizzazione immediata. In tali casi il Fornitore è tenuto ad eseguire con urgenza l'intervento dovuto anche in assenza di autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso di danni dovuti ad intemperatività dell'intervento, l'appaltatore dovrà risponderne.

Salvo i casi precedenti, la comunicazione della necessità di esecuzione dei lavori e/o l'intervento urgente è quindi obbligo assoluto del Fornitore, il quale dovrà rispondere dei danni in caso di evento dannoso derivante dalla omissione della segnalazione o dell'intervento.

A lavori ultimati il Fornitore dovrà consuntivare tutte le attività eseguite e regolarmente completate. Nel Consuntivo dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica ed economica che descrivono l'entità dell'intervento in termini di risorse impiegate. In particolare dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica dell'intervento (specificando se l'intervento è scaturito da una richiesta della Stazione Appaltante)
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- quantità eseguite secondo le voci del prezzario;
- importo complessivo.

Nel caso l'intervento vada a modificare la configurazione anche solo parziale degli impianti, il Fornitore ha l'obbligo, da considerarsi come onere compreso nei prezzi, di aggiornare/eseguire gli elaborati grafici e descrittivi (planimetrie, schemi, manuali, monografie ecc.) che rappresentano e descrivono il funzionamento degli impianti.

Qualora l'intervento sia scaturito da una segnalazione della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà specificare nel consuntivo la data e l'ora di ricezione della segnalazione. In tale circostanza è onere del Fornitore tenere traccia del numero di segnalazioni ricevute.

L'esame e l'approvazione del consuntivo dovrà avvenire a cura della Stazione Appaltante, che ha la facoltà di richiedere al Fornitore tutti i chiarimenti ritenuti opportuni. Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 10 (dieci) dalla presentazione dei chiarimenti/modifiche/integrazioni richieste. Con l'avvenuta approvazione, la Stazione Appaltante autorizzerà il Fornitore alla fatturazione. L'autorizzazione alla fatturazione equivale alla accettazione delle attività eseguite.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni f.m. dal ricevimento delle fatture.
2. Per le Stazioni Appaltanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Rimane inteso che si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione e presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
4. Il prezzo per l'esecuzione delle verifiche e dei lavori verrà fatturato dal Fornitore dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante di tali servizi del Fornitore.
5. Le fatture elettroniche devono essere traSMsse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA

esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

6. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il trentesimo giorno, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Rimane inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

8. In caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, è pagata entro e non oltre il novantesimo giorno dalla conclusione del contratto. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria emessa ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 235, comma 2, del Regolamento, e previo accertamento della regolarità contributiva (tramite l'acquisizione del D.U.R.C.), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera per i lavori eseguiti, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante non oltre il novantesimo giorno dalla conclusione del contratto.

Articolo 18 - Lavori in economia

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l'acquisto di materiali da inserire in contabilità. La manodopera sarà liquidata secondo i prezzi contemplati nell'elenco prezzi della Regione Veneto edizione in vigore al momento della gara d'appalto aumentati delle percentuali previste per spese generali (15%) ed utile d'impresa (10%) e scontati del ribasso d'asta sulla quota afferente spese generali ed utile d'impresa. Si precisa che le tariffe minime dovranno essere garantite per tutto il periodo di durata del contratto e che eventuali aumenti saranno assorbiti dal prezzo complessivo offerto dall'impresa. Non saranno accettati e liquidati lavori in economia non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Articolo 19 - Revisione prezzi

1. Per servizi e forniture

Sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

2. Per lavori

Sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Articolo 20 - Penali

La mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti determina l'applicazione delle penali nel seguito indicate, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito a causa del ritardo.

1. Il Fornitore del SSM - ove il ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito - è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali:

a. in caso di rilevazione di non conformità delle verifiche in carico al Fornitore del SSM previste nel Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di 100,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata;

b. in caso di mancato rispetto dei giorni, degli orari stabiliti e del tempo di intervento per la reperibilità è dovuta una penale pari a 200,00 euro per ogni inadempienza accertata. Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

c. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore del SSM della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50,00 euro per ogni inadempienza accertata.

2. Costituiscono ulteriori ragioni di applicazione delle penali il/la:

a. mancato rispetto delle attività indicate delle Attività di verifica di cui al Capitolato Tecnico;

b. mancato rispetto del tempo previsto per l'avvio delle Attività di verifica;

c. mancato rispetto dei tempi per lo svolgimento delle Attività di verifica e/o per la rendicontazione delle attività svolte;

d. mancata esecuzione o ritardo rispetto ai tempi concordati volta per volta per interventi di riparazione/sostituzione/modifica o altro sugli impianti/redazione di manuali e documentazione tecnica;

Al ricorrere di tali ipotesi - non imputabili alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore - il Fornitore, per ogni giorno è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura/del servizio oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Stazione Appaltante per iscritto e avverranno secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) la Stazione Appaltante contesta il fatto al Fornitore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

2) il Fornitore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti dandone comunicazione scritta al Fornitore. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere del Fornitore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

5) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Articolo 21 - Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione Appaltante medesima per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 22 - Cauzione definitiva e garanzia

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Per quanto riguarda la garanzia sui materiali installati, il Fornitore del SSM si impegna a fornire la garanzia della loro sostituzione in caso di difetto o malfunzionamento secondo quanto contemplato dalla legislazione vigente, con decorrenza dalla data di ultimazione del contratto.

Articolo 23 - Coperture assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori, una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto.

2. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

3. Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

4. L'appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto, la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti.

La polizza (C.A.R. - tutti i rischi del costruttore) dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a) – Danni alle opere per un ammontare pari al valore del contratto I.V.A. compresa e con validità dall'inizio dei lavori e per il periodo minimo di sei mesi dalla conclusione del contratto, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b) - Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti nonché della Direzione Lavori con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

La polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;

- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

5. Nella polizza dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

6. Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].

7. Le assicurazioni prestate, qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo 24 - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
 - f) nel caso di cui all'art. 29, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 20, comma 3;
 - h) dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati;
 - i) mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
 - j) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
 - k) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali;
 - l) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
 - m) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
 - n) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
 - o) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
 - p) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
 - q) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - r) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.
- E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato ad Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione Appaltante.

Articolo 25 - Recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la Stazione Appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore del SSM, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, dietro autorizzazione della Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 27 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 28 – Trattamento dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori Clausole risolutive espresse - fallimento dell'Appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti condizioni di contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
6. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione dell'Ordine all'indicazione sul medesimo Ordine del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione autorizzata dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento

utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

In caso di fallimento dell'Appaltatore fa testo sempre il D.Lgs 50/2016.

Articolo 30 - Disciplina del subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata al Fornitore; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 come modificato dall'art.49, comma 1, lettera b), sub.1) legge 108/2021. Per quanto riguarda il limite massimo del subappalto e le opere subappaltabili vedasi precedente articolo 6.

Qualora il Fornitore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore a quanto sopra indicato, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per il Fornitore, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime il Fornitore dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l'unico e solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo del Fornitore di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

N.B.: le precedenti norme potranno essere modificate in base alla legislazione vigente al momento della pubblicazione della gara.

Articolo 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del Testo Unico sulla sicurezza e s.m.i., nonché dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 il Fornitore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre ai dispositivi previsti nella documentazione sulla sicurezza allegata al contratto, l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'Impresa di appartenenza del soggetto occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del committente.

2. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) l'Appaltatore è obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

f) l'Appaltatore è obbligato a traSMettere alla Stazione Appaltante, in coincidenza con l'inizio dell'attività e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'Appaltatore al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del Libro Unico relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste;

g) informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

h) l'Appaltatore è obbligato a comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Stazione Appaltante, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 20 C. 2 del presente Capitolato d'Appalto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in

analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se le Attività o i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se questi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 32 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 33 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'affidatario non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

3. Valgono comunque tutte le disposizioni di legge in materia al momento dell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 34 - Foro competente

Eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi degli articoli 205, 206, 207 e 208 del D. Lgs. 50/2016, e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario; foro competente Verona.

Articolo 35 - Spese di contratto e imposta di bollo

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Capitolato Generale, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico dell'AMIA.

Articolo 36 – Norme per la misurazione

Le presenti norme riguardano il caso di eventuali lavori necessari alla riparazione o modifica degli impianti esistenti, eseguiti dall'appaltatore su autorizzazione della Stazione appaltante.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni che si riferiscono alle opere, al costo della mano d'opera ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. È sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sui prezzi e le condizioni di appalto. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

5.1 – Smontaggi e demolizioni

Di norma gli oneri per gli smontaggi necessari alla sostituzione di materiali o componenti guasti o usurati sono sempre comprese nel prezzo del materiale o componente nuovo. Fanno eccezione eventuali smontaggi di materiali che non saranno sostituiti, ma semplicemente di SSMssi. In tal caso gli smontaggi e le demolizioni sono compensati in economia se trattasi di interventi contenuti, o con prezzo da concordare se trattasi di impianti estesi.

5.2 – Condotti, cavi e cassette

I tubi di protezione ed i canali portacavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali, per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole, morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio meccanico a parete con tasselli ad espansione o altro.

I cavi multipolari o unipolari, quando non inclusi in un prezzo composito, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati, 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Nei cavi sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capicorda ed i marca cavi.

Le scatole e le cassette di derivazione, quando non previste con specifico prezzo a corpo o incluse in un prezzo composito, saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole e cassette di derivazione sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, ecc.

I raccordi ed i pressacavi Ex saranno valutati a parte, a numero.

5.3 - Apparecchiature in generale

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.

5.4 - Opere di assistenza agli impianti

Le opere e gli oneri per l'esecuzione degli impianti sono compresi nei prezzi dell'elenco prezzi unitari e compensano anche le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco, compreso il tiro in alto e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- fissaggi di qualsiasi tipo per la posa in opera di condutture, quadri ed apparecchiature in genere, ivi comprese le opere necessarie ad assicurare gli impianti contro gli effetti sismici;
- foratura con trapano di tramezze o strutture leggere per il passaggio delle condutture
- manovalanza e mezzi d'opera per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- fornitura dei materiali di consumo, attrezzatura ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.

Sono escluse le opere di assistenza edile riguardanti:

- formazione e richiusura scavi;
- formazione e richiusura di tracce su muratura;
- formazione basamenti ed altre opere similari;
- formazione e riquadratura di fori ed asole su murature portanti e solette;
- stuccature e ritocchi delle pitture.

5.5 - Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori ordinati all'appaltatore, questi si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

5.6 - Disposizioni generali relative ai prezzi per l'esecuzione di lavori

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assistenze murarie previste, assicurazioni d'ogni specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari, salvo gli oneri della sicurezza quantificati nell'apposito elaborato.

Articolo 37 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

ELABORATI COMUNI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI RIVELAZIONE/ALLARME INCENDI E GAS

- 1 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa;
- 2 - Elenco Prezzi Unitari;
- 3 - Computo Metrico Estimativo;
- 4 - Fascicolo documenti inerenti la sicurezza contenente:
 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza AMIA SEDE
 - Documento integrativo valutazione rischi specifici AMIA SEDE

- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza ECOCENTRO VIA AVESANI
- Documento integrativo valutazione rischi specifici ECOCENTRO VIA AVESANI

- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza ECOCENTRO VIA MATTARANETTA
- Documento integrativo valutazione rischi specifici ECOCENTRO VIA MATTARANETTA

- Documento integrativo valutazione rischi specifici DISCARICA DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

- Modulo costi relativi alla sicurezza del lavoro per eliminare i rischi da interferenze unico per le quattro sedi

ELABORATI SPECIFICI IMPIANTI ELETTRICI

- 1 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica;
- 2 - Relazione tecnica;
- 3 - Disegni impianti:

SEDE AMIA Schemi quadri elettrici

200	/		SCHEMA DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE SISTEMI DI SEZIONAMENTO GENERALE IMPIANTI EDIFICI
00	CABINA MT/BT PRINCIPALE	QMT	QUADRO MEDIA TENSIONE
01	CABINA MT/BT PRINCIPALE	QPBT	QUADRO PRINCIPALE BASSA TENSIONE
60	CABINA MT/BT PRINCIPALE	QAUPS	QUADRO ALIMENTAZIONE UPS
61	LOCALE UPS	QPDEC	QUADRO PARALLELO-DISTRIBUZIONE ENERGIA CONTINUITA`
02	UFFICI AMMINISTRATIVI	QGP	QUADRO GENERALE PORTINERIA
03	UFFICI AMMINISTRATIVI	QPI	QUADRO GENERALE PALAZZINA UFFICI NUOVA
04	UFFICI AMMINISTRATIVI	QCDZ	QUADRO CENTRALE TECNOLOGICA
05	UFFICI AMMINISTRATIVI	QTPN	QUADRO PIANO TERRA PALAZZINA UFFICI NUOVA
05.1	UFFICI AMMINISTRATIVI	QCV	QUADRO CANCELLO E VIDEOCITOFONO
05.2	UFFICI AMMINISTRATIVI	QRACK	QUADRO RACK (NORMALE)
05.3	UFFICI AMMINISTRATIVI	QRACK S	QUADRO RACK (STABILIZZATA)
05.4	UFFICI AMMINISTRATIVI	QSR	QUADRO SALA RIUNIONI
06	UFFICI AMMINISTRATIVI	QPP	QUADRO PIANO PRIMO PALAZZ. UFFICI NUOVA
07	UFFICI AMMINISTRATIVI	QASC	QUADRO ASCENSORE PALAZZ. UFFICI NUOVA
09	UFFICI AMMINISTRATIVI	QCED	QUADRO CED PALAZZINA UFFICI
62	UFFICI AMMINISTRATIVI	QDCPP	QUADRO DISTRIB. CONT. PORTINERIA PRINC.
42	UFFICI AMMINISTRATIVI	QAIC	QUADRO ALIMENTAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

68	UFFICI AMMINISTRATIVI	QPRESE	QUADRO PRESE
69	UFFICI AMMINISTRATIVI	QSO	QSUO - QUADRO SEGNALAZIONE UFFICI OCCUPATO
70	UFFICI AMMINISTRATIVI	QSR 2004	QUADRO SALA RIUNIONI
71	UFFICI AMMINISTRATIVI	QUP	QUP - QUADRO UFFICIO PRESIDENTE
16	SPOGLIATOI E SALONE	QGS	QUADRO GENERALE SPOGLIATOI
41	SPOGLIATOI E SALONE	QGS-A	QUADRO GENERALE SPOGLIATOI - AMPLIAMENTO
41.1	SPOGLIATOI E SALONE	QMOS	QUADRO MONITOR ORDINI DI SERVIZIO
41.2	SPOGLIATOI E SALONE	QBAR	QUADRO BAR AZIENDALE
17	SPOGLIATOI E SALONE	QSP1	QUADRO SPOGLIATOI 1
18	SPOGLIATOI E SALONE	QSP2	QUADRO SPOGLIATOI 2
19	SPOGLIATOI E SALONE	QSP3	QUADRO SPOGLIATOI 3
20	SPOGLIATOI E SALONE	QSP4	QUADRO SPOGLIATOI 4
21	SPOGLIATOI E SALONE	QSP5	QUADRO SPOGLIATOI 5
22	UFFICI OPERATIVI	QUOPT	QUADRO UFFICI OPERATIVI PIANO TERRA
23	UFFICI OPERATIVI	QAUO	QUADRO ASCENSORE UFFICI OPERATIVI
24	UFFICI OPERATIVI	QUOP1	QUADRO UFFICI OPERATIVI PIANO PRIMO
13	MAGAZZINO	QM	QUADRO MAGAZZINO
13.1	MAGAZZINO	QEUM	QUADRO UFFICI MAGAZZINO
13.2	MAGAZZINO	QLM	QUADRO LUCI MAGAZZINO
63.1	MAGAZZINO	QCUM	QUADRO CUPOLINI UFFICI MAGAZZINO
14	OFFICINA	QOFF	QUADRO OFFICINA
14.4	OFFICINA	Q12A	QUADRO AEROTERMI OFFICINA
14.5	OFFICINA	Q13A	QUADRO AEROTERMI OFFICINA
14.6	OFFICINA	QPAN	QUADRO POMPE ACQUE NERE
22.1	OFFICINA	QOPT/1	QUADRO ACCETTAZIONE AUTISTI (NORMALE)
22.2	OFFICINA	QUOPT/1	QUADRO ACCETTAZIONE AUTISTI (CONTINUITA')
15.A	CENTRALE TERMICA	AQCT	AVANQUADRO CENTRALE TERMICA
15	CENTRALE TERMICA	QCT	QUADRO CENTRALE TERMICA
15.1	CENTRALE TERMICA	QPRUO	QUADRO POMPE RISCALDAM. UFFICI OPERATIVI
15.2	CENTRALE TERMICA	QCMA	QUADRO CENTRALINE MISCELATRICI ACQUA

15.3	CENTRALE TERMICA	QPDAM	QUADRO PROT. DIFF. AEROTERMI MAGAZZINO
15.3.1	MAGAZZINO	Q7A	QUADRO AEROTERMI MAGAZZINO
15.3.2	MAGAZZINO	Q9A	QUADRO AEROTERMI MAGAZZINO
63	MAGAZZINO	QECM	QUADRO ENERGIA CONTINUITA' MAGAZZINO
11	CARPENTERIA	QC	QUADRO CARPENTERIA
12	INGRASSAGGIO	QINGR	QUADRO INGRASSAGGIO
12.1	INGRASSAGGIO	QVRI	QUADRO VENTILAZ./RISCALD. INGRASSAGGIO
12.4	INGRASSAGGIO	QLAB	QUADRO LABORATORIO GIARDINIERI
41.2	DEPOSITO RIFIUTI	QMT2	QUADRO MT ARRIVO CAVO - PROTEZ. TRAFI
41.3	DEPOSITO RIFIUTI	QBT	QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE
41.4	DEPOSITO RIFIUTI	QDR	QUADRO DEPOSITO RIFIUTI
64	DEPOSITO RIFIUTI	QECS	QUADRO ENERGIA CONTINUITA' SEPARATORE
10	RUP	QRUP	QUADRO RUP
26-27	AUTORIMESSA 1	QA1	QUADRO AUTORIMESSA 1
26.3	AUTORIMESSA 1	QCB	QUADRO CARICA BATTERIE
28	AUTORIMESSA 1	QFA1	QUADRO FORNO AUTORIMESSA 1
29-30	AUTORIMESSA 2	QA2	QUADRO AUTORIMESSA 2
31-32	AUTORIMESSA 3	QA3	QUADRO AUTORIMESSA 3
33-34	AUTORIMESSA 4	QA4	QUADRO AUTORIMESSA 4
37	LAVAGGIO	QPANL	QUADRO POMPE ACQUE NERE LAVAGGIO
38	LAVAGGIO	QL	QUADRO LAVAGGIO
38.1	LAVAGGIO	QLPBL	QUADRO LUCI E PRESE BOX LAVAGGIO
35	LOCALI PESA	QLP	QUADRO LOCALI PESA
36	LOCALI PESA	QEIC	QUADRO ELETTRICO IMPIANTO CARBURANTI
39	LOCALI PESA	QEOP	QUADRO ENERGIA ORDINARIA PESA
65	LOCALI PESA	QECF	QUADRO ENERGIA CONTINUITA' PESA
40	LOCALI PROVA FRENI	QUPF	QUADRO UFFICIO PROVA FRENI
66	LOCALI PROVA FRENI	QLPUPF	QUADRO LINEE PREFERENZIALI UFF. PROVA FRENI
43	DEPOSITO SALE	QDS	QUADRO DEPOSITO SALE
44	PESA USCITA	QOPU	QUADRO ENERGIA ORDINARIA PESA USCITA

67	PESA USCITA	QPPU	QUADRO ENERGIA PREFERENZIALE PESA USCITA
45	VASCHE DI LAMINAZIONE	QDIL	QUADRO DISTRIBUZIONE VASCHE LAMINAZIONE
46	PARCHEGGIO DIPENDENTI	QDE	QUADRO DISTRIBUZIONE ESTERNA
46.2	PARCHEGGIO DIPENDENTI	QIPR	QUADRO INGRESSO PRINCIPALE
46.3	PARCHEGGIO DIPENDENTI	QIPED	QUADRO INGRESSO PEDONALE

Planimetrie

100	CABINA PRINCIPALE	PLANIMETRIA LUCE E FM CABINA PRINCIPALE E LOCALE UPS
101	PALAZZINA UFFICI	PLANIMETRIA LUCE E FM PIANO TERRA
102	PALAZZINA UFFICI	PLANIMETRIA LUCE E FM PIANO INTERRATO E PRIMO
103	SPOGLIATOI - SALONE - BAR AZIENDALE	PLANIMETRIA LUCE E FM SPOGLIATOI-SALONE-BAR AZIENDALE
104	UFFICI OPERATIVI	PLANIMETRIA LUCE E FM UFFICI OPERATIVI
105	MAGAZZINO E CENTRALE TERMICA	PLANIMETRIA LUCE E FM MAGAZZINO E CENTRALE TERMICA
106	OFFICINA	PLANIMETRIA LUCE E FM OFFICINA
107	INGRASSAGGIO-CARPENTERIA	PLANIMETRIA LUCE E FM CARPENTERIA E INGRASSAGGIO
108	DEPOSITO RIFIUTI	PLANIMETRIA LUCE E FM DEPOSITO RIFIUTI E CABINA MT/BT
109	CAPANNONE RUP	PLANIMETRIA LUCE E FM RUP
110	AUTORIMESSE	PLANIMETRIA LUCE E FM AUTORIMESSE
111	AUTORIMESSA 1	PLANIMETRIA LUCE E FM BOX ESTERNO PROVA FRENI
112	AUTORIMESSA 1	IMPIANTO CARICA BATTERIE
113	AUTORIMESSA 3	IMPIANTO CARICA BATTERIE APE ELETTRICI
114	AUTORIMESSA 1	PLANIMETRIA LUCE E FM LOCALE BRUCIATORI FORNO
115	AUTORIMESSA 1	PLANIMETRIA LUCE E FM UFFICIO PROVA FRENI E BOX COLORI
116	LAVAGGIO	PLANIMETRIA LUCE E FM LAVAGGIO
117	UFFICI PESA E DISTRIBUTORE CARBURANTI	PLANIMETRIA LUCE E FM UFFICI PESA E DISTRIBUTORE CARBURANTI
118	UFFICIO PESA SECONDARIA	PLANIMETRIA LUCE E FM UFFICIO PESA SECONARIA
119	ESTERNI	IMPIANTO VASCHE DI LAMINAZIONE
120	ESTERNI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DISPERSORE DI TERRA

IMPIANTI ECOCENTRO VIA AVESANI

100	ECOCENTRO	PLANIMETRIA DISPOSIZIONE IMPIANTI
101	ECOCENTRO	SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
1	ECOCENTRO	QG - QUADRO GENERALE ECOCENTRO

IMPIANTI ECOCENTRO VIA MATTARANA

100	ECOCENTRO	PLANIMETRIA DISPOSIZIONE IMPIANTI
1	INGRESSO ECOCENTRO	QIG - QUADRO INTERRUTTORE GENERALE
2	ECOCENTRO	QEG - QUADRO GENERALE ECOCENTRO
3	UFFICIO ECONTRO	QUS - QUADRO UFFICIO SERVIZI

IMPIANTI DISCARICA DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

100	DISCARICA	PLANIMETRIA DISPOSIZIONE IMPIANTI
1	CAPANNONE	QCC - QUADRO CAMPO CONTATORI
2	CAPANNONE	QEG - QUADRO GENERALE

ELABORATI SPECIFICI IMPIANTI RIVELAZIONE/ALLARME INCENDI E GAS

- 1 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica;
- 2 - Relazione tecnica;
- 3 - Disegni impianti:

SEDE AMIA

Schema SQ-01	QUOPT
Schema SQ-02	QCDZ
Schema SQ-03	QBT
Schema SQ-04	QA4
Schema SQ-06	QUPF
Schema SQ-14	QAFA1
Schema SQ-15	QLPUPF
TAV-08	Rivelazione incendi
TAV-09	Rivelazione incendi

TAV-10	Capannone deposito rifiuti
TAV. RIL 01 00	PROTEKO

4 - Documentazione tecnica impianti (schede tecniche, manuali ecc.)